Assicurazione per la responsabilità civile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Responsabilità Civile Imprese Edili**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare la Responsabilità Civile dei rischi connessi all'attività delle Imprese Edili - esecutrici in proprio e/o committenti - di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, strade, ferrovie, opere di urbanizzazione ed infrastrutture in genere. L'assicurazione comprende le operazioni di preparazione e disarmo dei cantieri e vale anche in caso di partecipazioni a consorzi d'appalto od associazioni temporanee d'impresa.

Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili tre diverse sezioni di assicurazione:

- ✓ Sezione I – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- ✓ Sezione II – Responsabilità civile verso terzi della sola committenza;
- ✓ Sezione III – Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sezione I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.): sono assicurati i danni arrecati accidentalmente a terzi per fatti inerenti l'attività esercitata da cui si sono originati sinistri causanti:

- ✓ la morte e lesioni personali;
- ✓ la distruzione/deterioramento di cose ed animali.

Sezione II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELLA SOLA COMMITTENZA:

- ✓ la copertura della Responsabilità Civile è limitata all'attività di committente di lavori edili e vale per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in qualità di Committente delle attività descritte in polizza.

Sezione III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.):

- ✓ tutela l'Assicurato nei confronti delle richieste di danno per gli infortuni che hanno dato origine a morte e/o lesioni personali occorsi alle persone (dipendenti e/o parasubordinati) nell'espletamento dell'attività lavorativa esercitata per suo conto.

La "Sezione I – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e la "Sezione II – Responsabilità civile verso terzi della sola committenza" sono alternative tra loro e quindi non possono essere prestate congiuntamente.

La "Sezione III – Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)" è opzionale è quindi può essere abbinata alla Sezione I oppure della Sezione II.

Che cosa non è assicurato?

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

Fermo restando che sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, l'Assicurazione non comprende i danni:

- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
- ! che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali e gli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- ! causanti perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici od alla proprietà;
- ! da proprietà e/o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- ! alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ! a cose, dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza varia in funzione dell'attività esercitata, dal massimale di copertura richiesto e dalle garanzie attivate.
Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; sono possibili anche durate "temporanee" con durata minima non inferiore a 30 giorni. E' prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali con una maggiorazione del premio del 3% e, in tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il contratto prevede la "regolazione del premio" conteggiando il premio sul "fatturato" o sulle "retribuzioni".
Alla scadenza annua del contratto, il Contraente deve comunicare, entro 15 giorni, l'ammontare del parametro di regolazione fissato: se questo all'inizio dell'assicurazione è stato ipotizzato inferiore al reale, il Contraente deve pagare la differenza conteggiata da HDI con emissione di apposita appendice; se invece il Contraente ha pagato un premio maggiore, fermo il premio minimo che è sempre acquisito dalla Compagnia, HDI rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata in eccesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto è stipulato con durata annuale ed è previsto il tacito rinnovo.

Se la polizza prevede il tacito rinnovo, la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).
In caso di polizza stipulata senza tacito rinnovo (in tale caso, sulla scheda di polizza è richiamata la "CP5 - Deroga al patto di tacita proroga"), o nel caso di polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.

Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

In caso di sinistro, sia il Contraente, se riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art.1469 bis del codice civile, che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.